



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli

**ORDINANZA N. 47/2018**

**DISCIPLINA DELL'USO DEGLI SPAZI PORTUALI E DEGLI SPECCHI ACQUEI DEL PORTO  
DI MONOPOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA  
"MADONNA DELLA MADIA DEL 16 DICEMBRE 2018"**

**Località: Porto di Monopoli (BA)**

**Data: 16 dicembre 2018**

Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Monopoli:

**VISTA:** l'istanza presentata in data 16.11.2018 dal Sig. Petrosillo Filippo Flavio, in qualità di Presidente pro tempore del comitato Festa Patria Maria SS.ma della Madia di Monopoli", intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere il giorno 16.12.2018 la tradizionale processione a mare del venerato quadro della "**Madonna della Madia**", trasportato, su apposito galleggiante, all'interno dello specchio acqueo portuale da Cala Curatori a Cala Batterie, ove sarà sbarcato e procederà in processione per le vie della città;

**VISTA** la comunicazione in data 30.11.2018 presentata dal Sig. Petrosillo Filippo Flavio, in qualità di Presidente pro tempore del comitato Festa Patria Maria SS.ma della Madia di Monopoli", in merito alla partecipazione di 12 gozzi e 15 sub che faranno da cornice al percorso della zattera.

**VISTA:** la propria autorizzazione n. 151/18 rilasciata in data 13.12.2018 al Comitato organizzatore per l'imbarco e lo sbarco del Venerato Quadro della Madonna della Madia, su apposito galleggiante semovente denominato "MARIA SS. DELLA MADIA", iscritto al n. 4BA1629 dei RR.NN.MM. & GG. tenuti da quest'Ufficio circondariale marittimo, in condizioni meteo marine favorevoli;

**VISTO:** l'autorizzazione prot. n.66/2018 del 20 novembre 2018 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per l'utilizzo delle aree demaniale marittime comprese tra Cala Curatori e Cala Batteria, nonché della radice del Molo di Tramontana per l'accensione dei fuochi pirotecnici;

**CONSIDERATA:** la necessità di disciplinare all'interno dello specchio acqueo portuale e sulle banchine interessate dalla manifestazione il transito e la sosta di pedoni, veicoli, mezzi navali, galleggianti e natanti in genere, ai fini della sicurezza della navigazione, della tutela vita umana e della prevenzione di pericoli a carico delle cose e delle persone;

**VISTI:** gli artt. 62, 63 64 81 e 82 del codice della navigazione e gli artt. 59, 62 e 80 del relativo Regolamento di esecuzione;

**RENDE NOTO**

**che il giorno 16 dicembre 2018, a partire dalle ore 04.00 fino alle ore 07.30**, l'intero bacino del porto di Monopoli sarà interessato dalla tradizionale manifestazione a mare in onore del Venerato Quadro della Madonna della Madia, che sarà trasportato, a mezzo di apposito galleggiante semovente, da **Cala Curatori a Cala Batterie, con partenza alle ore 04.00** e

successivo sbarco sulla piattaforma dello scivolo di Cala Batterie, per poi proseguire in processione per le vie della città.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

#### **Divieto di transito e sosta all'interno dello specchio acqueo portuale interessato**

1. Nello specchio acqueo portuale di cui al RENDE NOTO, **dalle ore 03.00 del giorno 17 dicembre 2018 fino al termine della manifestazione**, nell'ambito portuale sono vietati l'ormeggio, la sosta, il transito e i movimenti in genere di qualunque unità navale (comprese quelle da diporto).
2. **Tutte le predette unità navali, imbarcazioni o natanti presenti in ambito portuale, prima delle ore 03.00 dovranno dirigere verso un posto d'ormeggio disponibile, ovvero lasciare il porto.**
3. **Le unità da pesca in attività, fermo restando il rispetto delle disposizioni speciali in materia di pesca, dovranno completare le rispettive attività commerciali di sbarco del pescato entro le ore 02.00 del 16.12.2018 e quindi ottemperare, senza indugio, a quanto prescritto nei commi precedenti.**
4. Sono esentate dal divieto dei commi 1 e 2, le unità espressamente autorizzate nonché tutte le unità delle Forze Armate e di polizia in servizio per la predetta manifestazione.
5. Su richiesta del Comitato organizzatore, è consentita la navigazione, esclusivamente a remi, di 12 (dodici) natanti tipici della tradizione marinara monopolitana (gozzi), i quali – con a bordo un numero di persone conforme alle disposizioni di cui all'ordinanza n. 08/2017 – muniti di lampara potranno accogliere l'arrivo del galleggiante che reca il Venerato Quadro della Madonna della Madia, mantenendosi, comunque, sempre ad una distanza non inferiore ai 30 metri da esso, nonché n. 2 in assistenza a n. 15 sommozzatori del gruppo Lega Navale di Monopoli che, al momento dell'approdo, accenderanno delle torce coreografiche in concomitanza dello sbarco del Venerato Quadro della Madonna della Madia del Venerato – i predetti natanti di assistenza dovranno ormeggiare in modo da non intralciare lo svolgimento della manifestazione mantenendo i propulsori permanentemente spenti;
6. Sarà onere del comitato organizzatore individuare i gozzi partecipanti alla manifestazione, comunque nel limite massimo di n. 12 unità e la loro relativa navigazione deve essere comunque coordinata dall'organizzatore della manifestazione che avrà cura di comunicare all'Autorità Marittima l'elenco dei nominativi dei gozzi e/o gli elementi distintivi degli stessi;
7. Ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 01/06 del 04.02.2006, per tutta la durata della manifestazione l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi tipo di unità navale sono vietati entro il raggio di 0,5 miglia dall'imboccatura del porto.

### **Articolo 2**

#### **Divieto di ormeggio, di sosta e di deposito materiale sulle banchine di seguito elencate**

1. Presso la Banchina Solfatarata 2 e la Banchina di Punta del Tonno lato Cala Batterie, nonché presso lo scivolo di quest'ultima, nei giorni e negli orari di cui al RENDE NOTO, sono vietati l'ormeggio e la sosta di qualunque unità navale.
2. Le unità navali che ormeggiano usualmente presso le suddette banchine dovranno lasciarle libere a decorrere dalle ore 23.00 del 15.12.2018.
3. Dalla stessa ora di cui al precedente comma 2, le stesse banchine di cui sopra devono essere lasciate libere da qualsivoglia materiale o attrezzatura, comprese le attrezzature da pesca delle unità che generalmente vi ormeggiano.

### **Articolo 3**

#### **Interdizione della banchina di Punta del Tonno, Solfatara e dello scalo d'alaggio di Cala Batterie**

1. L'intero piazzale (parte demaniale marittima) della banchina Punta del Tonno, di Cala Batteria e della Banchina Solfatara 2 sono interdetti al transito e alla sosta di veicoli, a decorrere dalle ore **23.00 del giorno 15.12.2018**, fatta eccezione per i veicoli delle Forze di Polizia, Forze Armate o Corpi Armati dello Stato e le autoambulanze in servizio d'istituto o di soccorso.
2. L'organizzatore dovrà assicurare un adeguato servizio d'ordine in tutta la zona di Cala Batterie, comprese le vie d'accesso ad essa, e dovrà curare che venga transennata la sede stradale immediatamente circostante nonché tutte le aree di ciglio banchina sprovviste di parapetto/ringhiere (a tal fine non devono essere considerati i new-jersey) dallo scalo di alaggio di Cala Batteria sino agli angoli con la Banchina Solfatara (centrale) e Punta del Tonno, a partire dalle ore 03.00 del giorno 16.12.2018, fino al termine della manifestazione. E' inoltre obbligato ad eseguire gli ordini che gli verranno eventualmente impartiti dai responsabili dell'ordine pubblico, nonché dal personale delle forze di polizia presenti.
3. L'organizzatore è altresì responsabile della messa in sicurezza dello scalo di alaggio di Cala Batteria predisponendo ogni segnalamento di eventuali fonti di pericolo per chiunque acceda alle predette aree.

### **Articolo 4**

#### **Disposizioni finali e sanzioni**

1. La presente Ordinanza costituisce provvedimento di Polizia marittima e di disciplina della manifestazione di cui trattasi, emanato al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione e la sicurezza della navigazione e della vita umana nell'ambito dello specchio acqueo portuale. I contravventori alla presente Ordinanza, per i fatti costituenti violazione delle prescrizioni impartite al fine di tutelare i suddetti beni giuridici, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 650 del Codice penale e dell'art. 1231 del Codice della Navigazione. Ove i fatti non costituiscano reato, si procederà ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, ovvero, ricorrendone i presupposti, dell'art. 53, comma 4, del Codice della Nautica da Diporto o delle altre pertinenti norme in materia.
2. Laddove si rendesse necessario, oltre l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, per le unità in sosta presso le suddette banchine in violazione della presente ordinanza, verranno disposte, ai sensi dell'art. 63 del Codice della Navigazione, altresì, manovre d'ufficio con spese a carico del proprietario/armatore delle stesse.
3. I materiali e le attrezzature che, in violazione del divieto di cui al precedente art. 2 dovessero occupare spazi sui tratti di banchina indicati dallo stesso articolo, oltre all'applicazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, saranno rimossi con spese a carico dei relativi proprietari, ai sensi dell'art. 64 del predetto Codice.
4. Gli autoveicoli in genere che, in violazione del divieto di sosta di cui all'art. 3, dovessero permanere in sosta sulle zone interdette oltre l'orario ivi indicato, oltre all'applicazione dell'art. 1174, comma 2, verranno rimossi con spese a carico del proprietario.
5. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio circondariale marittimo di Monopoli, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it/monopoli/ordinanze](http://www.guardiacostiera.it/monopoli/ordinanze), nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Monopoli, lì 13.12.2018

**IL COMANDANTE**

**T.V. (CP) Matteo ORSOLINI**

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993